

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Provincia di Forlì-Cesena

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI
DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 73 del 27/09/2007

Modificato con Delibera di C.C. n. 76 del 28/12/2022

ART. 1
COSTITUZIONE DELLA CONSULTA

1. L'Amministrazione Comunale di Forlimpopoli, allo scopo di consentire ai giovani la partecipazione alla vita amministrativa della Comunità tramite l'espressione di pareri, proposte, indicazioni, costituisce la Consulta delle Attività e Politiche Giovanili.

ART. 2
FINALITA'

1. La Consulta è un organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione Comunale.
2. Partecipazione e socializzazione.

Si propone di rappresentare tutti i giovani del Comune di Forlimpopoli, senza distinzione di sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, opera in piena autonomia e senza fini di lucro. Garantisce la partecipazione di chiunque, avendone i requisiti voglia farne parte:

- creando attività di promozione culturale, autopromozione e aggregazione e proponendo progetti nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo) e proposte da sottoporre all'A.C., finalizzati al miglioramento qualitativo della condizione giovanile;
- promuovendo possibilità di confronto con i soggetti delle associazioni e creando ambiti di confronto tra la Consulta Giovani e le associazioni e le Istituzioni di Forlimpopoli;
- creando partecipazione al di fuori della Consulta Giovani;
- promuovendo gruppi presenti sul territorio anche creando correlazioni tra loro;
- favorendo la creazione di nuovi gruppi sul territorio.
- collaborando con l'A. C. per la gestione di spazi pubblici e per l'organizzazione di attività con finalità di studio e aggregazione rivolte alla popolazione giovanile e promuovendo dibattiti, ricerche e incontri, seminari e attività culturali.

3. Mediazione

La Consulta dei Giovani favorisce un contesto in cui vi siano condivisione e mediazione tra i vari soggetti coinvolti creando un'assemblea che garantisca la partecipazione e la condivisione tra i membri.

4. Disagio

La Consulta dei Giovani può proporre azioni tese a prevenire e interpretare situazioni di disagio giovanile a Forlimpopoli definendo specifiche azioni per conoscere i problemi del territorio e riconoscendo metodi per prevenire situazioni di disagio giovanile.

ART. 3
COMPOSIZIONE

1. Sono componenti della Consulta

- un rappresentante di età compresa fra i quindici e i trenta anni di ogni Associazione o Organismo presente sul territorio, formalmente costituita/o che svolga attività rivolte ai giovani e da questi designati come individuate nell'Albo delle Associazioni di Forlimpopoli.

Nel caso in cui in corso di mandato amministrativo si costituisse sul territorio una nuova associazione e/o organismo non compreso nell'elenco all'Albo dell'A.C. – in possesso dei requisiti suindicati – ad essere rappresentata nella Consulta, questa/o avrà titolo a designare un componente la cui nomina dovrà essere recepita con atto dirigenziale e della quale dovrà essere data comunicazione alla Consulta a cura del Presidente della stessa nella prima seduta utile.

- *Giovani (età compresa fra i quindici e i trenta anni)* residenti nel Comune di Forlimpopoli che intendano impegnarsi nella tutela di interessi relativi ad istanze giovanili.

I minorenni dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta da un genitore, a norma del Codice Privacy attualmente vigente, che autorizzi al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti le attività proprie della Consulta dei Giovani.

A tal fine, su avviso di pubblica evidenza del Comune di Forlimpopoli i soggetti interessati potranno inoltrare istanza nei tempi indicati nell'avviso allegando alla stessa copia del documento di identità.

- *Il Sindaco* del Comune di Forlimpopoli, o suo delegato.

2. Il numero dei componenti non è predeterminato e possono farne parte tutti i giovani che presentino la loro candidatura. L'adesione va presentata tramite compilazione di apposita modulistica predisposta dall'Assessorato alle Politiche Giovanili con avviso pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Forlimpopoli. Ogni partecipante ha diritto a un voto, le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo l'elezione degli organi interni a scrutinio segreto. Non è ammesso l'esercizio della delega.
3. Sono membri della consulta giovani senza diritto di voto:
 - l'Assessore o Consigliere con delega alle politiche giovanili;
 - i Consiglieri Comunali con età compresa tra i 18 e i 30 anni.

ART. 4 NOMINE E PRESIDENZA

1. Il Sindaco invita le Associazioni a designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data di detto invito.
2. Scaduto il termine di cui al comma precedente ed esaurita la procedura prevista dall'art. 3, il Responsabile del Settore ha titolo ad adottare l'atto di costituzione della Consulta e di composizione della stessa certificando la composizione numerica.
3. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o, su delega, dall'Assessore rappresentato in Consulta, si dovrà eleggere in forma segreta il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 e un massimo di 7 membri, nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario da individuare fra i componenti del Consiglio Direttivo. Nella prima seduta le funzioni verbalizzanti saranno assunte dal consigliere più anziano d'età.
4. Spetta al segretario verbalizzante redigere il verbale di seduta, sia della seduta di Consulta, sia della seduta di Consiglio Direttivo, farlo sottoscrivere dal Presidente e consegnarne copia all'Ufficio Servizi Sociali del Comune competente nei procedimenti connessi al presente Regolamento.
5. I verbali acquisiti in atti sono a libera visione di qualsiasi cittadino.

6. Il consiglio direttivo decade su mozione approvata dalla maggioranza dei componenti la Consulta. In detto caso il Presidente mantiene la carica fino a nomina del nuovo Presidente, a cui dovrà farsi seguito entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della mozione di sfiducia al consiglio direttivo.

ART. 5 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Oltre alle competenze assegnate con il presente Regolamento, il Consiglio Direttivo assolve ai seguenti compiti:
 - supportare l'Amministrazione nella conduzione delle attività proposte dalla Consulta e recepite dai competenti organi di governo locale.
 - organizzare almeno un incontro all'anno di confronto e discussione con la Giunta e il Consiglio comunale.

ART. 6 COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, predispone l'ordine del giorno.
2. Il Presidente ha obbligo di inserire nell'ordine del giorno specifici argomenti richiesti da componenti della Consulta o dall'Amministrazione Comunale per pareri non vincolanti che dovranno essere resi nei termini in modo da non creare pregiudizio alla azione amministrativa.
3. Il Presidente ha titolo a proporre la modifica nell'ordine di trattazione degli argomenti inseriti nell'o.d.g.
4. Compete al Presidente la convocazione della Consulta e del Consiglio Direttivo.
5. Compete al Presidente segnalare alla Amministrazione la necessità di sostituzione di componenti.
6. Il Presidente mantiene i rapporti con l'Amministrazione anche a mezzo dell'Assessore componente della Consulta il quale garantisce i necessari collegamenti con la Giunta Comunale.
7. Il Presidente ha obbligo a convocare la Consulta su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

ART. 7 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. L'avviso di convocazione della seduta, in forma scritta – se non fattibile la procedura e-mail – da inoltrare ai componenti l'assemblea almeno cinque giorni prima deve contenere data e ora di convocazione e l'elenco degli argomenti oggetto di trattazione.

2. L'avviso dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio, nella bacheca comunale e nel sito Web del Comune a cura dell'Ufficio Servizi Sociali.
3. Sede delle riunioni è di norma la Sala del Consiglio sita nella Residenza Municipale o altra sede di proprietà comunale che verrà indicata nell'avviso di convocazione.
4. Le sedute della Consulta sono pubbliche e sono valide se presenti almeno i due quinti dei componenti la stessa.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età presente in riunione.
6. L'Assemblea ha poteri propositivi che rende mediante pareri, ordini del giorno, indicazioni e i cui contenuti dovranno in modo esaustivo e sintetico essere riprodotti nel verbale di seduta dal segretario.
L'Assemblea si pronuncia sulle proposte mediante votazione palese. La proposta è approvata se consegue la maggioranza dei voti dei presenti. A parità prevale il voto del Presidente.
7. La Consulta deve riunirsi almeno due volte l'anno sentita la disponibilità della sede in modo da non interferire con l'attività istituzionale
8. In presenza della avvenuta costituzione di più Consulte e nel caso in cui argomenti fossero di competenza mista, è consentito convocare riunione congiunta a cura del Sindaco su istanza dei Presidenti delle Consulte interessate. In sede di avviso il Sindaco disporrà in ordine alla Presidenza.

ART. 8

DIMISSIONI E SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Nei casi di dimissioni, trasferimento di residenza in altro Comune o assenza continuativa a tre sedute consecutive dovrà procedersi a sostituzione del componente con le modalità prescritte per la nomina e su istanza del Presidente

ART. 9

SPAZI E RISORSE

1. L'A.C. metterà a disposizione della Consulta spazi e locali funzionali, ove richiesti, per le attività e iniziative della medesima, ed eventualmente anche dotazioni informatiche, compatibilmente alle risorse e alla disponibilità di utilizzo dei medesimi.
2. La Consulta si avvale, per il proprio funzionamento amministrativo e per quanto inerente i propri fini istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti.

ART. 10

INDENNITA'

1. Tutte le cariche sono gratuite

ART. 11
DURATA DELLA CONSULTA

1. La Consulta chiude l'attività alla scadenza del mandato amministrativo.
2. La ricostituzione dovrà essere attivata entro 180 (centottanta) giorni dall'insediamento dell'Amministrazione.

ART. 12
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti la Consulta.

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le normative vigenti